



DETERMINAZIONE N. 364 DEL 29/05/2023

OGGETTO: PROTOCOLLO OPERATIVO TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE E GLI ATC PR7, ATC PC5, ATC PC6 E ATC PC7 PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE NEL PARCO REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO

IL RESPONSABILE DI Direzione Generale

VISTO quanto previsto dalla normativa nazionale (L. 394/91 e s.m.; L. 157/92), da quella regionale (L.R. 06/2005 e s.m., L.R. n. 8/94 e s. m. e relativi Regolamenti attuativi; Reg. Reg. n. 1/2008) in materia di gestione faunistica e faunistico-venatoria per le Aree Protette;

VISTO il Piano di gestione e controllo del Cinghiale (*Sus scrofa*) trasversale alle Aree protette dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale adottato con Delibera di C.E. n. 55 del 30/07/2018, con il quale si inquadra la complessa problematica di gestione del Cinghiale all'interno di un piano unico pluriennale e trasversale alle varie Aree (Parchi e Riserve) gestite dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, che definisce altresì metodi e modalità di verifica dell'efficacia delle azioni intraprese;

VISTO il parere favorevole supportato da alcune indicazioni (prot. 57466/T-A23 del 28/09/2018) dell'ISPRA relativamente al "Piano di gestione e controllo del Cinghiale (*Sus scrofa*) trasversale alle Aree protette dell'Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale";

VISTA la Delibera n. 77 del 29/10/2018 "Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale (*Sus scrofa*) trasversale alle Aree Protette dell'Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale - Approvazione" per il periodo 2018-2023;

CONSIDERATO che tra i compiti da espletarsi da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale vengono elencate funzioni di sorveglianza e di gestione faunistica, in particolare per quanto concerne l'organizzazione e realizzazione dei piani di gestione e controllo della popolazione del Cinghiale, con la finalità di riportarne gli impatti nei confronti delle produzioni agricole entro valori tollerabili;

VISTO che la L.R. 6/2005 art. 37 "Controllo della fauna selvatica" sancisce che i piani di contenimento devono essere predisposti ed attuati dagli Enti di gestione dei Parchi tramite proprio personale di vigilanza e/o collaboratori abilitati appositamente scelti ed organizzati;

VISTA la Determina n. 015856 del 29/11/2007 a firma del Responsabile del Servizio Veterinario della Regione Emilia Romagna ed il Regolamento n. 01/2008 "Gestione degli Ungulati in Emilia Romagna", che sanciscono l'obbligatorietà di conferire (ai sensi dei Regolamenti C.E. 852/2004 e 853/2004 relativa alla igiene dei prodotti alimentari di origine animale) gli Ungulati derivanti dai piani di controllo esclusivamente presso centri di lavorazione autorizzati, specificando che ".....le carni degli animali abbattuti in attività di controllo attuata dalle Amministrazioni Provinciali e dagli Enti di Gestione dei Parchi, devono essere destinate esclusivamente alla commercializzazione previo invio ad un centro di lavorazione riconosciuto ai sensi dei Regolamenti C.E. 852/2004 e 853/2004";

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1372 del 01/08/2022: Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie di cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell'Emilia Romagna;

VISTA la necessità urgente di intensificare l'applicazione dei Piani di controllo della popolazione di Cinghiale nei diversi territori (Parchi e Aree Contigue) afferenti alla Macroarea Emilia Occidentale in modo da prevenire e



contenere i danni alle coltivazioni agricole e nel contempo contribuire a minimizzare il rischio di diffusione della peste suina africana;

RICHIAMATO il “Protocollo operativo tra l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e gli ATC del territorio per attività di controllo dell'Ente nei confronti della popolazione di cinghiali” e ss.mm.iii sperimentato in modo positivo operando sia con modalità autonome che facendo ricorso a personale espressamente autorizzato, a norma dell'art. 37 della L.R. 6/2005 che sancisce che i piani di contenimento devono essere predisposti ed attuati dagli Enti di gestione dei Parchi, tramite proprio personale e/o collaboratori abilitati appositamente scelti ed organizzati, sia autorizzando alcuni interventi appositamente richiesti dagli ATC ed eseguiti da personale abilitato;

CONSIDERATA la necessità di continuare nella collaborazione sinergica tra questo Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e la Regione Emilia-Romagna nell'attuazione del piano di controllo del Cinghiale nel territorio delle Province di Piacenza e di Parma e pertanto, a tale scopo, di integrare le autorizzazioni al prelievo previste nel Programma Operativo al fine di meglio adattarsi alle esigenze operative riscontrate in fase di attuazione del Piano e raggiungerne gli obiettivi individuati anche in un'ottica di contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA);

VISTA la delibera di C.E. n. 36 del 28/04/2023 “Modifiche procedimento autorizzativo svolgimento piani di controllo al cinghiale nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano- approvazione”;

VISTE le bozze di convenzioni allegate al presente atto;

Determina

Per le ragioni espresse nelle premesse:

1. Di approvare quanto illustrato nelle premesse, perseguendone gli obiettivi tramite gli accordi allegati alla presente determina quale parte integrante e sostanziale, che verranno sottoposti agli ATC PR7, ATC PC5, ATC PC6 e ATC PC7 per la condivisione e sottoscrizione;
2. Di provvedere personalmente a sottoscrivere i presenti accordi sia relativi alla gestione dei piani di controllo del cinghiale (allegato 1), che la cessione delle carcasse (allegato 2) e le successive autorizzazioni ai singoli interventi operativi;
3. Di sospendere immediatamente, con intervento da parte dell'Area Vigilanza e Gestione Faunistico/Venatoria dell'Ente di Gestione, l'esecutività del piano di controllo, nel caso venissero riscontrate anomalie operative rispetto all'accordo allegato, con formale comunicazione del Responsabile del Servizio dell'Ente Parchi ai Funzionari preposti del SACP-ambito di Parma e Piacenza;
4. Di dare attuazione al presente accordo tra Ente di Gestione ed ATC PR7, ATC PC5, ATC PC6 e ATC PC7 conferendogli un carattere sperimentale a partire dalla data della sottoscrizione e fino al 31/12/2024. Al termine del periodo concordato, il Responsabile del Servizio presenterà al Comitato Esecutivo una comunicazione sull'andamento dell'accordo, in base al quale l'Ente di Gestione deciderà per un eventuale rinnovo;
5. Di dare attuazione ad eventuali restrizioni operative o a integrazioni, qualora queste venissero emanate a livello nazionale e/o regionale, in particolare conseguenti all'approvazione del Piano Faunistico Regionale;
6. Di verificare la coerenza e il rispetto delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione, approvate con atto di G.R. n. 79 del 22/01/2018 “Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei Siti di Rete Natura 2000”;
7. Di dare atto che la presente determina:
 - Va inserita nel registro delle determinazioni;
 - Va trasmessa all'Area Vigilanza.

**PARCHI
DEL
DUCATO**



**ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE**

*Sede Legale c/o Unione Montana Appennino Parma Est
Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)*

Il Responsabile di Area
GHIRETTI MARCELLA / Poste Italiane S.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*